



## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 24 IN DATA 27.02.2015

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta per la designazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro), ed in particolare gli articoli da 38 a 41, per effetto dei quali risulta necessario designare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;

considerata la necessità di proseguire anche per il futuro nella collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (AUSL) per la designazione di un medico competente ai sensi del decreto legislativo 81/2008, essendo terminata la precedente convenzione avente il medesimo contenuto;

rilevato che, a seguito di corrispondenza preparatoria informale, al fine di una maggiore certezza, anche in termini amministrativi, delle modalità di regolazione del rapporto tra gli enti coinvolti, l'Ufficio Libera Professione dell'AUSL ha evidenziato la necessità di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, anziché di provvedere al rinnovo della convenzione sopra richiamata previa espressa deliberazione degli enti contraenti;

vista l'ulteriore corrispondenza informale intercorsa tra l'Ufficio di Libera Professione Intramoenia dell'AUSL, l'ARPA e la dott.ssa Marina Giulia Verardo, Responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'Azienda stessa, la quale si rende disponibile a continuare nel ruolo già svolto in passato, in qualità di medico competente dell'Agenzia;

esaminato il testo della convenzione, risultato di un lavoro istruttorio congiunto, da cui risulta in particolare che:

1. l'incarico è espletato dalla dott.ssa Maria Giulia Verardo presso i locali dell'Azienda AUSL e presso la sede dell'ARPA;

2. i compensi risultano i seguenti:
  - euro 70,00 (settanta/00) per visita d'idoneità specifica al lavoro comprensiva di cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e giudizio d'idoneità per ciascun lavoratore, essendo esclusi i costi di eventuali esami emato-chimici ed indagini diagnostiche;
  - euro 25,00 (venticinque) per valutazione ergo-oftalmologica (Visiotest) per addetti VDT;
  - euro 100,00 (cento) all'ora per l'effettuazione di sopralluogo in ambienti di lavoro/corsi formazione/riunione periodica;
3. la liquidazione delle competenze del Medico viene effettuata in favore dell'AUSL, in quanto si tratta di attività di medico competente in libera professione, esercitata all'interno della medesima azienda;

visti in particolare i seguenti articoli della convenzione:

- art. 2 che individua, per le diverse prestazioni della dott.ssa Verardo, gli stessi prezzi di cui alla convenzione terminata ad eccezione del compenso per la visita erg oftalmologica che ha subito una variazione in aumento, ed una modifica delle percentuali di introito sia in capo all'AUSL che al medico competente nonché le modalità di rendicontazione delle prestazioni;
- art. 3 che definisce la durata per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;
- art.4 per effetto del quale l'Azienda USL si fa carico della copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni, derivante dall'attività espletata dalla dott.ssa Verardo in favore di ARPA;

visto il bilancio di previsione dell'ARPA per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017, adottato con provvedimento del Direttore generale n. 94 del 29/12/2014 ed approvato preventivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione alle necessità di formalizzare senza indugio l'approvazione della bozza di convenzione in oggetto, in relazione ai tempi istruttori aggravati ed in funzione del dovuto ottemperamento ad un obbligo normativo;

## D I S P O N E

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta per l'affidamento dell'incarico di medico competente alla Responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'AUSL della Valle d'Aosta alla dott.ssa Maria Giulia Verardo, composta di n. 10 articoli e con termine finale al 31 dicembre 2017, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
2. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, corrente in Aosta, Via Guido Rey, n. 1, Cod. Fisc.: 91001750073 e P.IVA: 00177330073, la somma stimata omnicomprensiva di euro

11.800,00 (undicimilaottocentoeuro), con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale", del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2015/2017, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 5.000,00 (cinquemila) per l'anno 2015 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);
- euro 2.300,00 (duemilatrecentoeuro) per l'anno 2016 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);
- euro 4.500,00 (quattromilacinquecentoeuro) per l'anno 2017 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);

3. di dare atto che le spese di bollo derivanti dalla convenzione stipulata tra ARPA ed AUSL saranno poste a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.



Il Direttore generale  
Dott. Giovanni Agnesod

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA**

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA  
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) E L'AZIENDA UNITA'  
SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA PER  
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  
ALLA DOTT.SSA VERARDO MARINA GIULIA**

**TRA**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta , nel seguito denominata ARPA VDA (C.F. e P. I.V.A. 00634260079) rappresentata dal Direttore generale Dr. Giovanni Agnesod, nato a Casale Monferrato (AL), il 13/12/1953, domiciliato ai sensi per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Agenzia, in Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 St. Christophe (AO)

**E**

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (di seguito Azienda U.S.L.), con sede in Aosta, Via G. Rey, 1, (C.F. 91001750073, P. IVA 00177330073), rappresentata dal Direttore generale Dott. Lorenzo Ardissonne, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Azienda USL

**PREMESSO CHE**

- ◆ il Decreto legislativo 81/2008 contiene norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici;
- ◆ l'art. 39 del suddetto decreto legislativo, nel prevedere la figura del medico competente, stabilisce che lo stesso svolge la propria opera in qualità di dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con le strutture pubbliche o private che ne

facciano richiesta;

◆ il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza;

◆ l'ARPA VDA ha necessità di affidare l'incarico di medico competente ad un professionista in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto in questione;

◆ l'incarico di cui sopra sarà espletato dalla Dr.ssa VERARDO Marina Giulia, in regime di libera professione intramuraria;

◆ appare, necessario determinare le modalità di svolgimento dell'anzidetto incarico e i rapporti finanziari fra i soggetti coinvolti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - Oggetto della convenzione**

L'esercizio, da parte della Dr.ssa Verardo, autorizzata allo svolgimento dell'attività in libera professione intramuraria, della consulenza oggetto della presente convenzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti e disposizioni dell'Azienda USL che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria.

L'attività libero-professionale del Medico presso l'ARPA, unita ad eventuale altra attività svolta dal Medico stesso in regime di libera professione intramuraria, non potrà globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività di cui trattasi verrà svolta dal Medico presso i locali

dell'Azienda USL e presso la sede di ARPA VDA.

## **ART. 2 - Compensi, rendicontazione e pagamenti**

ARPA VDA s'impegna a corrispondere all'Azienda USL, per le prestazioni effettuate dalla Dr.ssa VERARDO Marina Giulia, i seguenti compensi:

1. euro 70,00 per visita idoneità specifica al lavoro (comprensiva di cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e giudizio d'idoneità per ciascun lavoratore), escluso il costo di eventuali esami emato -chimici ed indagini diagnostiche;
2. euro 25,00 per valutazione ergoftalmologica (VISIOTEST) per VDT;
3. euro 100,00/ora per sopralluogo ambienti, corsi di formazione/riunioni periodiche.

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione saranno ripartiti come segue:

- 18% Azienda USL;
- 82% Medico.

ARPA VDA farà pervenire all'Azienda USL, Ufficio Libera Professione Intramoenia della S.C. Direzione amministrativa area territoriale, Libera Professione Intramoenia e Formazione entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni; la rendicontazione delle prestazioni che dovrà riportare: numero prestazioni e tipologia, tariffa e la data della prestazione;

L'Azienda USL, per il tramite della S.C. Bilancio e Finanze,

provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

### **ART. 3 – DURATA E RECESSO**

La presente convenzione ha la durata di tre anni, corrispondente al triennio 2015/2017 salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo lettera raccomandata a/r

### **ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Azienda USL garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione.

Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda USL o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà di ARPA VDA..

### **ART. 5 - OTTEMPERANZA ALLE NORME**

#### **ANTICORRUZIONE**

L'Azienda USL dichiara e garantisce ARPA VDA che durante l'attività di negoziazione e formazione del presente contratto, come pure durante e dopo l'esecuzione della presente convenzione, ha integralmente rispettato e rispetterà le disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

La presente convenzione si intende automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165).

#### **ART. 6 - RISERVATEZZA**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dagli Enti contraenti saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto legislativo.

#### **ART. 7 - CONTROVERSIE**

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi di legge. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri così nominati: uno dall'ARPA VDA, uno dall'Azienda USL e il terzo che fungerà da Presidente sarà nominato in comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

#### **ART. 8 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

#### **Art. 9 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso



ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica  
n. 131 del 26 aprile 1986.

**Art. 10 - DISPOSIZIONI FISCALI**

Le spese di bollo derivanti dalla presente convenzione sono poste a  
carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

Letto, approvato, sottoscritto in duplice copia

Aosta li,

Az. USL VALLE D'AOSTA

ARPA VALLE D'AOSTA

Il Direttore generale

Il Direttore generale

Dott. Lorenzo ARDISSONE

Dott. Giovanni AGNESOD